

114.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4247	Proposte di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4245
Disegno di legge di conversione S. 1545 (Approvato dal Senato) n. 2811 (Ordini del giorno)	4225	Proposte di legge:	
Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	4211	(Annunzio)	4243
Missioni vevoli nella seduta dell'11 dicembre 1996	4243	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4244
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	4246	Proposte di legge costituzionale (Annunzio)	4243
		Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4246

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

la legge n. 626 del 1994, che regola l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, fissa per il giorno 1° gennaio 1997 il termine finale per adempiere alle relative prescrizioni;

gli ultimi rilevamenti avrebbero accertato che gran parte dei destinatari dell'obbligo di adeguamento non vi hanno ancora provveduto;

le ragioni di tale anomalia sono da ricondursi, in parte, alla scarsa pubblicizzazione della prescrizione ed in parte alla rilevante onerosità dei costi dell'adeguamento, che crea serie difficoltà economiche, soprattutto agli artigiani ed alle piccole imprese;

non esiste nessuna possibilità di controllo in relazione alla cosiddetta « economia sommersa », con specifico riferimento a chi produce strutture realizzate abusivamente, quasi sempre per assurdi e colpevoli ostacoli di natura burocratica che impediscono il rilascio di concessioni edilizie, in special modo al sud —:

quali iniziative intenda assumere o provvedimenti adottare per far fronte tempestivamente alla grave situazione che si prospetterà in un futuro non lontano, con conseguente incremento del già pe-

sante bilancio di « morti bianche », che colpiscono, purtroppo, tanti inermi ed incolpevoli lavoratori;

se, più specificamente, non sia il caso di informare l'opinione pubblica con maggiore frequenza sull'approssimarsi della scadenza, valutando anche l'eventualità di una proroga;

se non sia opportuno concedere agevolazioni a coloro che non si trovano nella condizione di poter far fronte agli oneri connessi all'adeguamento delle strutture alla normativa comunitaria;

se infine non sia da considerare seriamente l'eventualità di sanare gli innumerevoli casi di « produzione abusiva » nei confronti di chi si autodenunci, consentendo, in tal modo, la regolarizzazione di tante fonti di produzione, con benefici riverberi sulla tutela degli ambienti di lavoro.

(2-00124) « Cola, Lo Presti, Russo ».

(17 luglio 1996).

B) Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere:

quali motivazioni abbiano indotto il direttore della sede Inail di Milano a comunicare agli inquilini la volontà, da parte dell'ente, di non rinnovare i con-

tratti di locazione, nonostante gli stessi siano già stati stipulati e sottoposti al regime dei patti in deroga alla legge n. 392 del 1978;

quali azioni intenda svolgere per dare certezza sui rinnovi dei contratti di locazione;

perché l'Inail non abbia ritenuto, a tempo debito, di mettere a disposizione i rendiconti, i prospetti di riporto e i documenti giustificativi della gestione 1990-1991, come tra l'altro richiesto anche dalla Cisl-Inail-direzione regionale Lombardia di Milano in data 17 giugno 1994, alla quale a tutt'oggi non è stata data alcuna risposta, costringendo oltre cinquecento inquilini a ricorrere in tribunale per far valere i propri diritti, in quanto il credito è andato in prescrizione, essendo trascorsi i due anni;

se risulti al Governo quali verifiche ha messo in atto e con quali risultati il magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo in proposito;

quando il Governo intenda ridefinire i criteri di assegnazione per le locazioni degli enti previdenziali.

(2-00176)

« Aprea ».

(17 settembre 1996).

C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

da alcuni anni si notano frequenti ispezioni da parte di enti (ex Scau, Inps, ispettorato del lavoro) nei vigneti del Veneto, ed in particolar modo nelle province di Treviso e Vicenza, controlli finalizzati alla ricerca di manodopera avventizia agricola impiegata in periodo di vendemmie;

nel tempo, sono mutate le condizioni di disponibilità di lavoratori per le eventuali vendemmie e le normative in vigore sul collocamento e la regolarizzazione di

eventuali lavoratori non permettono alle aziende agricole di essere comunque in regola;

le normative in vigore, nel caso di piccole aziende agricole, imprese familiari diretto-coltivatrici impieganti manodopera per pochi giorni, costringono le medesime ad una soffocante ed assurda burocrazia con vari passaggi e registri, nonché documenti e denunce che non giustificano né il costo diretto, né alcun beneficio per lo Stato;

nel Veneto, per le vendemmie è forte l'utilizzo di collaborazioni di parenti, amici e familiari nell'ambito delle tradizioni agricole, culturali e storiche della regione e le ispezioni attuate tendono a non considerare tale realtà sociale come patrimonio, bensì soltanto come situazioni da perseguire con l'obbligo di regolarizzazione ed assunzione delle persone;

da tempo, i viticoltori e le loro organizzazioni professionali agricole chiedono una revisione delle procedure, con relativa semplificazione, rilevata la peculiarità delle vendemmie ed il periodo di raccolta limitato, non paragonabile ad altre tipologie di raccolta;

in particolare, alcune organizzazioni professionali agricole lo scorso mese di agosto hanno lanciato un preoccupante grido di allarme per le imminenti ispezioni nelle aziende agricole. Infatti sembrerebbe che gli ispettori dell'Inps provinciale procederanno ai controlli nelle aziende agricole trevigiane scortati dai carabinieri;

nei recenti interventi pubblici il Ministro del lavoro, in provincia di Treviso, aveva annunciato un impegno di condivisione sulle problematiche sopra esposte, con una sicura emanazione di normative semplificatorie che avrebbero tenuto conto sia delle mutate condizioni che delle esigenze lavorative e strutturali della viticoltura;

nella fattispecie, il Ministro del lavoro aveva dichiarato che il Governo avrebbe presentato al più presto un decreto con-

tenente norme e procedure semplificate per l'assunzione di lavoratori stagionali. Tuttavia, la reiterazione del decreto-legge n. 301 del 1996 (ora divenuto n. 405 del 1996) non sembra aver apportato alcuno snellimento in tali procedure;

quali iniziative legislative intenda adottare, atte ad accogliere le richieste delle organizzazioni professionali agricole e dei viticoltori, che tengano conto di quanto in premessa evidenziato, considerato anche che è necessario agire d'urgenza per evitare l'accrescere delle tensioni tra i viticoltori e l'accentuarsi della contrapposizione con le istituzioni previdenziali, situazione questa sicuramente non utile alla viticoltura, già gravata di molti altri problemi.

(2-00187) « Lembo, Michielon, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin ».

(17 settembre 1996).

D) Interrogazione:

MALAVENDA, GALLETTI, CENTO e LENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risulta che:

Movicoop coop.r.l. dal 1984 ha ampliato il proprio oggetto sociale, come si desume dallo statuto sociale, dal facchinaggio ad « attività di movimentazione scenografica, attività di allestimento delle scenografie, attività che comportino l'uso di elettricisti, aiuto-macchinisti, servizi cameramen e riprese audio, telefoniste, hostess, telemarketing, servizi di receptionist, segretariato per produzioni e redazioni televisive », soprattutto a favore del gruppo Mediaset, in ordine al quale la Movicoop afferma che « è forte l'influenza del settore televisivo sul nostro fatturato totale (e) non pensiamo che tale situazione si modificherà nei prossimi mesi »

(relazione del consiglio di amministrazione sul bilancio al 31 dicembre 1995);

Movicoop coop.r.l. è passata da un fatturato di lire 6.200 milioni nel 1990, a lire 8.000 milioni nel 1991, a lire 10.700 milioni nel 1992, a lire 12.100 nel 1993, a lire 10.905 nel 1994 e lire 12.935 nel 1995, con rilevanti crediti (oltre al quaranta per cento annuale), vantati prevalentemente nei confronti del gruppo Fininvest/Mediaset: ci si chiede come, in questa situazione di sostanziale monofornitura e di ridotto flusso di cassa, questa cooperativa possa sostenere le spese di gestione ordinaria, gli ammortamenti, i costi della forza lavoro, eccetera;

Movicoop partecipa in modo integrato al ciclo produttivo di Fininvest/Mediaset attraverso la prestazione professionale dei propri soci (che sono circa duecento), che di fatto vanno ad intermodularsi e/o a sostituirsi ai dipendenti di quel gruppo televisivo, di cui utilizzano i mezzi tecnici (*dollies*, elettrogruppi, eccetera) e dai cui dirigenti sono gerarchicamente comandati, e rispettano gli orari di lavoro e delle produzioni del gruppo in modo continuativo da oltre dieci anni circa. Inoltre, del collegio dei sindaci di questa cooperativa hanno fino a pochi mesi fa fatto parte membri dirigenti della Camera del lavoro metropolitana di Milano (Cgil), mentre nel consiglio di amministrazione sono presenti aderenti al partito di rifondazione comunista;

Movicoop coop.r.l. è a capo di una *holding* di società di capitali, quali la Pragma Service srl (servizi di collocamento di figuranti a Videotime), Italnord Services srl (titolare delle azioni di due società in Lettonia) e, nel recente passato, Europe Transport Services srl (società di trasporti internazionali). Quest'ultima, a quanto risulta agli interroganti, dalla sua costituzione nel 1989 a tutto il 1992, ha avuto scambi commerciali permanenti con il Sudafrica segregazionista, violando l'embargo internazionale verso quel paese;

Movicoop coop.r.l., sempre dalla sua relazione sul bilancio del 1995, dichiara di

avere avviato « con una importante società israeliana che opera nel campo della informatizzazione, della telefonia e soprattutto nella progettazione delle produzioni agricole » un accordo commerciale di intermediazione a favore di un paese latino-americano, presumibilmente Cuba, e sostiene di avere promosso un protocollo di intesa con il Governo di quel paese e la società israeliana Shiran inc., per un contratto nel settore delle telecomunicazioni —:

se intendano verificare se tra Movicoop e Fininvest/Mediaset si siano costituiti rapporti lavorativi interpositori conseguenti a prestazioni lavorative continue ed integrate con le aziende di quel gruppo televisivo, in violazione della legge n. 1369 del 1960 ed in contraddizione con le proposte di legge sul lavoro temporaneo (in passato presentate in Parlamento e verso le quali gli interroganti sono sostanzialmente in disaccordo) e, in caso positivo, se non ritengano che sia necessario che siano avviate procedure di assunzione a favore di tutti i soci-lavoratori di Movicoop di fatto alle dipendenze delle società del gruppo Fininvest/Mediaset;

se risulti al Governo che si siano costituite relazioni commerciali con l'ex regime di segregazione razziale sudafricano e quali merci venivano scambiate e per conto di chi si attuavano tali traffici;

se risulti al Governo che Movicoop abbia trattato con Cuba, per conto della società israeliana Shiran inc., nel settore delle telecomunicazioni, mentre gli Usa, che hanno proditoriamente imposto l'embargo commerciale contro quel paese, hanno censurato la Stet per una partecipazione azionaria nel capitale della Etesco, società cubana di telefonia. (3-00125)

(16 luglio 1996).

E) Interrogazione:

BOGHETTA, STRAMBI e GIORDANO.
— Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il gravissimo incidente della Snam Portovenere a Genova ha causato la morte di sei lavoratori;

il ritardo nell'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 è stato causato, oltre che dai forti interessi economici delle aziende, dagli interventi di autorevoli membri del Governo, che hanno sostenuto posizioni favorevoli alla depenalizzazione o al condono per gli inadempienti;

l'imminente riapertura dei cantieri delle grandi opere pubbliche rende ancora più urgente la soluzione al problema della prevenzione e della sicurezza sul lavoro —:

quale sia la dinamica del grave incidente di Genova e se ne siano state chiarite le responsabilità;

quale sia la normativa in materia di prevenzione e sicurezza adottata dalla Fincantieri;

quali iniziative intenda prendere in merito alla mancata attuazione delle norme previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994, che antepone gli interessi economici delle aziende alla sicurezza della vita dei lavoratori;

come si intenda adeguare le istituzioni preposte ai compiti di controllo di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro, e come si intenda sensibilizzare tutte le parti sociali, in modo da creare una cultura nuova su questo tema. (3-00289)

(8 ottobre 1996).

F) Interrogazioni:

ARMAROLI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

in data 2 ottobre 1996, nella sala macchine della gasiera « Portovenere », situata al largo del porto di Genova, morivano sei operai della Snam;

le cause della tragedia potrebbero essere imputabili, a quanto pare risultare dalle prime indagini, ad un errore umano;

tutto ciò non potrebbe rappresentare comunque un comodo alibi, sempre ammesso che venga verificata la veridicità di precise responsabilità personali, per archiviare rapidamente il tragico evento, senza che si imponga, attraverso serie ed approfondite indagini, una profonda riflessione sulle condizioni di lavoro e sui livelli di sicurezza nei quali si trovano ad operare i lavoratori del settore;

quest'ultimo evento luttuoso si aggiunge ad una serie ormai continua e sempre più lunga di incidenti mortali nel mondo del lavoro, senza che dal Governo siano state nel contempo assunte iniziative finalizzate ad ottenere maggiori garanzie in ordine alla sicurezza ed alla prevenzione —

se non ritenga opportuno intervenire per dare conto di quanto avvenuto e per illustrare quali siano le attuali condizioni di lavoro e le garanzie di sicurezza per gli operatori del settore, e quali siano, più in generale, gli intendimenti del Governo per affrontare con successo le cause di questa interminabile sequenza di tragedie nel mondo lavorativo. (3-00282)

(8 ottobre 1996).

TURRONI e DE BENETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di giovedì 3 ottobre 1996, all'alba, si è verificata l'ennesima tragedia del mare nelle acque antistanti il porto di Genova;

sei membri dell'equipaggio della nave « Snam Portovenere », la più grande turbocisterna italiana, sono morti nella sala macchine mentre erano in corso prove tecniche di navigazione;

notizie riportate dalla stampa farebbero risalire la causa del gravissimo incidente all'azionamento anticipato dei sistemi di spegnimento incendi;

i sei membri dell'equipaggio, morti per asfissia, non recano sul corpo alcuna traccia di ustioni —

come la tragedia si sia potuta verificare;

a chi siano ascrivibili le responsabilità;

se i soccorsi siano stati tempestivi;

se a bordo della nave fosse presente un medico o quantomeno un ufficiale abilitato ad operare interventi di primo soccorso;

se a bordo della nave fossero presenti un defibrillatore ed un numero sufficiente di maschere antigas;

quali iniziative intendano assumere per evitare il ripetersi di gravissimi incidenti, quali quello di giovedì 3 ottobre 1996, per assicurare rigorose norme di sicurezza ed il loro rispetto a bordo delle navi italiane. (3-00286)

(8 ottobre 1996).

BOLOGNESI, GUERRA, CRUCIANELLI, NAPPI e BOGHETTA. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il 2 ottobre 1996, a bordo della metaniera « Snam Portovenere », nel corso delle prove tecniche di collaudo a mare che si svolgevano nel mar Ligure, a poche miglia dal porto di Genova, sono periti sei lavoratori a causa di un tragico incidente sul lavoro;

secondo le prime frammentarie ricostruzioni, la causa della tragedia sarebbe da individuarsi in un errato azionamento dell'impianto antincendio, con conseguenti mortali esalazioni di anidride carbonica, dovute allo sviluppo di un incendio causato dalla rottura di

una condotta di gasolio. Ferma restando l'esigenza di una compiuta ricostruzione dell'accaduto e dell'accertamento delle responsabilità da parte della magistratura ordinaria, l'episodio conferma un quadro allarmante relativo ai livelli di sicurezza sul lavoro in generale ed all'insieme di attività che compongono il comparto dell'economia marittima, da quella cantieristica a quella portuale, fino a quella meramente nautica —:

quali normative, relative alla sicurezza sul lavoro, a partire dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive integrazioni e modificazioni, siano applicate durante la fase di collaudo e quali enti e/o autorità siano preposte alla loro vigilanza;

se non si ravvisi la necessità di una maggiore chiarezza nella normativa esistente relativamente alle competenze dei seguenti organi: capitaneria di porto, Rina, Usl, sanità marittima, autorità portuale;

se non ritengano necessario un rapido passaggio di personale, strutture e competenze degli uffici di sanità marittima, ancora impropriamente collocati nell'ambito del Ministero della sanità, alle aziende Usl, anche in conformità ad un indirizzo generale di decentramento delle competenze sanitarie;

se, nel caso della « Snam Portovenere », sia stato approntato un idoneo servizio di prevenzione, come prescritto dalle normative vigenti;

se esistesse un ruolo e/o un elenco di tutte le persone presenti a bordo, e se questo corrispondesse a quelle di cui si è accertata l'effettiva presenza;

se, nel caso di abbandono della nave, la « Snam Portovenere » fosse dotata degli idonei mezzi di salvataggio capaci di portare in salvo tutte le persone a quel momento presenti a bordo che, come è noto, erano oltre un centinaio, contro il normale armamento formato da diciottoventi persone di equipaggio;

se non ritengano che, in circostanze eccezionali, quali quelle delle prove a mare, debba essere prescritta l'obbligatorietà di un presidio sanitario o l'attivazione di un servizio di emergenza sanitaria collegato con le strutture pubbliche competenti in materia di pronto soccorso, come previsto dagli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 626 del 1994;

in quali tempi siano arrivati i soccorsi e da quale autorità siano stati coordinati;

quali iniziative intendano adottare per elevare ai massimi livelli la sicurezza nel lavoro in una peculiare fase della vita della nave, quale quella delle prove tecniche a mare, in cui si sommano attività cantieristiche con attività nautiche.

(3-00292)

(8 ottobre 1996).

G) Interrogazione:

TASSONE. — *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Reggio Calabria da circa un anno è in corso un braccio di ferro tra l'amministrazione comunale ed i cittadini della XIII circoscrizione-Ravennese circa la costruzione di una discarica per rifiuti solidi urbani nella località Longhi-Bovetto;

tali cittadini da diversi mesi si sono costituiti in « comitato pro-Bovetto » per meglio organizzare la loro protesta, che ha assunto tutte le forme possibili all'immaginazione, fino a giungere alla denuncia all'autorità giudiziaria;

il 9 luglio 1996 è stato richiesto un intervento della polizia di Stato, che ha imposto con la forza la riapertura del cantiere dei lavori, bloccati da quasi tre mesi per l'intervento della soprintendenza archeologica e per la protesta degli abitanti della zona, provocando feriti tra la popolazione che, inerme, attuava una

forma di resistenza passiva, tentando di impedire, sdraiandosi per terra, il passaggio delle ruspe —:

se siano al corrente che una petizione presentata nello scorso agosto al consiglio comunale ai sensi dell'articolo 17 dello statuto comunale, corredata da un numero maggiore delle cinquecento firme richieste, tesa alla ridiscussione della decisione di costruire nella località Longhi-Bovetto una discarica di rifiuti solidi urbani da duecento tonnellate al giorno, non è stata ad oggi mai presa in considerazione dall'amministrazione;

se ritengano possibile che lavori per conto dell'amministrazione comunale possano essere avviati, proseguiti ed imposti con la presenza della polizia, senza che alcuno dei proprietari dei terreni di cui trattasi abbia mai ricevuto notifica di occupazione temporanea né di esproprio delle particelle catastali interessate;

se ritenga accettabile l'impiego della polizia nei confronti di cittadini che protestano civilmente e correttamente, rivendicando diritti che ritengono conculcati dalle autorità preposte, se è vero, come è vero, che non è possibile neppure immaginare di poter costruire una discarica per rifiuti solidi urbani a trecentoquaranta metri dalla periferia della più popolosa città della Calabria senza provocare reazioni delle popolazioni interessate;

se non ritenga che il diritto alla salute debba essere assunto come principio informatore delle decisioni prese dalle articolazioni amministrative tanto da renderle convincenti;

quali siano le determinazioni che intendano assumere perché cessi il grave attacco alla incolumità ed alla salute delle popolazioni della zona, siano rispettati i diritti di partecipazione popolare, garantiti dalla legge n. 142 del 1990, e perché, infine, siano applicate anche nel comune di Reggio Calabria le norme sulla trasparenza amministrativa previste nella legge n. 241 del 1990;

se ritengano opportuno un controllo della corrispondenza tra la reale situazione urbanistico-abitativa del sito interessato e la rappresentazione cartacea e documentale che della stessa è stata prodotta negli atti, visto che la cartografia di base utilizzata è una aereofotogrammetria del 1981 che non riproduce fedelmente lo stato dei luoghi, mentre è giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato richiamare il principio di legittimità in materia di tutela ambientale;

se siano a conoscenza che negli elaborati di progetto appare sommariamente considerata l'esistenza delle sorgenti e delle falde idriche presenti nella zona. Le stesse sono indicate come piccole emergenze sorgentizie, mentre in realtà si tratta di una serie di opere idrauliche che risalgono al secolo scorso, forse antecedenti allo Stato unitario, di cui si hanno notizie da atti notarili realizzati tra la fine dell'Ottocento ed i primi del Novecento e che fanno riferimento ad autorizzazioni delle prefetture dell'epoca. Le inesattezze progettuali sull'argomento sono tali da non farlo corrispondere alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 ed a quelle contenute nella deliberazione del comitato interministeriale smaltimento rifiuti del 27 luglio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1984, n. 253), non essendo rispettate le distanze riguardo i punti d'acqua per uso potabile oppure destinati all'irrigazione o comunque aperti al libero uso della popolazione, previste dalla normativa regionale in cinquecento metri e che in realtà sono ridotti a meno di duecento;

se siano a conoscenza che negli elaborati di progetto risulta completamente assente lo studio della direzione e dell'intensità dei venti dominanti nella zona. Da una sommaria verifica presso l'ufficio addetto dell'aeroporto dello Stretto, spirando i venti dominanti dal quadrante est-sud-est verso ovest-nord-ovest tutta la zona sud di Reggio Calabria (da Ravagnese a Sbarre/Gebbione, pas-

sando per l'aeroporto) che dista meno di tre chilometri, sarà invasa dal lezzo proveniente dalla discarica;

se ritengano possibile costruire una discarica per rifiuti solidi urbani da duecento tonnellate al giorno a trecentoquaranta metri dalla periferia sud della città di Reggio Calabria, la più grande e popolosa città della Calabria, mentre la normativa europea tende a dichiarare le discariche fuori legge ed a sostituirle con impianti integrati a recupero energetico. Lo stesso assessorato regionale all'ambiente non dispone più di stanziamenti di fondi per la realizzazione di discariche di rifiuti solidi urbani, in applicazione di direttive ministeriali che recepiscono le norme comunitarie sopra richiamate. In ogni modo, le zone interessate, mentre sembrano essere considerate dall'amministrazione comunale e dai tecnici incaricati come dei nuclei urbani, sono in realtà parte integrante della città di Reggio Calabria, se è vero, come è vero, che già nei dati del censimento generale della popolazione del 1981, tra le località abitate del comune di Reggio Calabria non è presente alcuna delle località interessate. A controprova di questa tesi basti la considerazione che sono presenti nella zona i principali servizi a rete (acqua, energia elettrica, fognature, telefono), le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tutti i servizi urbani essenziali come ufficio postale, farmacia, chiesa, scuole, linee di trasporto dell'azienda municipale, oltre ad una rete stradale che, seppure insufficiente, è regolarmente asfaltata ed integrata con quella cittadina;

se siano a conoscenza che la zona interessata secondo il piano regolatore vigente è zona agricola, come peraltro è rilevato negli elaborati progettuali, e, poiché il consiglio comunale non è stato chiamato ad effettuare le variazioni di piano necessarie, i lavori in corso sono a tutti gli effetti abusivi;

quali siano le determinazioni che intendano assumere per integrare la propria conoscenza dei fatti, per impedire il

proseguo delle illegalità in atto ed infine per garantire che i cittadini interessati possano vivere in un ambiente che sia sempre ed in ogni caso adeguato alla dignità dell'uomo e rispettoso del suo diritto alla salute. (3-00170)

(30 luglio 1996).

H) Interrogazione:

OLIVIERI, BOATO, SCHMID e DETOMAS. — Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'orso non è solo « fatto stupendo » o « cosa strana », come è scritto sul portale seicentesco del santuario di S. Romedio in provincia di Trento, ma è un valore ambientale e biologico di assoluta significatività, che non riguarda unicamente il Trentino. Non solo. Il parco e l'orso, dai destini fortemente intrecciati, hanno una notevole valenza economica e di immagine per tutte le Alpi orientali;

in Italia vivono solo due specie di orsi, quelli marsicani e quelli bruni, presenti in Trentino, unici rappresentanti autoctoni della numerosa schiera di plantigradi che un tempo popolavano tutto l'arco alpino. Il loro territorio comprende per intero quello del parco Adamello-Brenta, istituito con legge provinciale del 1967 e reso operativo negli anni Ottanta;

il parco Adamello-Brenta versa in notevoli difficoltà, sia per quanto riguarda l'approvazione del piano del parco stesso, sia per la nascita dei neo-costituiti comitati per la conservazione dei diritti e delle tradizioni locali nell'area Adamello-Brenta. Questi danno voce ad istanze demagogiche, che si rifanno ai diritti ed alle tradizioni locali, rivendicando l'autonomia gestionale e di programmazione per lo sviluppo del territorio da parte dei comuni che possiedono superfici ricadenti nel parco e dei loro residenti;

è in pericolo forse l'esistenza stessa del parco, e con esso la sopravvivenza dell'orso bruno, anche perché lo stesso

parco fonda la sua istituzione proprio sul dichiarato obiettivo di difendere l'ultima popolazione di orsi bruni trentini;

sono ormai pochi gli esemplari di orso bruno presenti nella zona nord-orientale della catena del Brenta, all'interno del parco dell'Adamello-Brenta, e l'estinzione è un rischio reale. La biologia e l'ecologia della specie contribuiscono certo al decremento della densità numerica della popolazione ursina del Trentino, ma molto più gravi responsabilità vanno ricercate altrove;

le attuali ridottissime proporzioni numeriche del residuo numero di orsi alpini autoctoni determinano rischi di degrado genetico nonché l'alterazione dei parametri strutturali popolazionali. Il problema più urgente riguarda però il numero minimo di esemplari in grado di assicurare la sopravvivenza della popolazione, al di sotto del quale la specie presente sulle Alpi corre il serio rischio dell'estinzione;

sebbene si verifichi una migrazione spontanea dalla Slovenia verso le Alpi orientali di alcuni esemplari di orso, l'ipotesi della formazione di nuclei stanziali o di incontri con i loro simili presenti sul Brenta non è pensabile; i pochi esemplari che varcano il confine sono giovani maschi erratici e la frammentazione ambientale, oltre all'esistenza di barriere, come ad esempio il fiume Adige e l'autostrada, rende inaccessibile l'area trentina;

è indispensabile un intervento immediato attraverso un piano globale per il ripopolamento dell'orso delle Alpi, nell'ambito di una collaborazione europea con i paesi più interessati. All'interno di questo piano urge però un'azione immediata, in grado di garantire la continuità di presenza dell'orso trentino. A questo proposito vi è un programma già elaborato dall'ente parco Adamello-Brenta e dalla provincia autonoma di Trento;

questo piano prevede il rinsanguamento della specie, inserendo all'interno

dell'*habitat*, pressoché intatto dal punto di vista ambientale, tre esemplari sloveno-croati (due femmine e un maschio). Questi plantigradi sono biologicamente e geneticamente simili ai tre esemplari presenti nel parco. Questo è il numero minimo ritenuto indispensabile per evitare in via definitiva l'estinzione, e costituisce un primo passo sperimentale;

il progetto esecutivo, redatto nel 1994, veniva supportato inoltre dalla stretta consulenza e collaborazione della *Wildbiologische Gesellschaft Munchen*, che rappresenta una delle più qualificate strutture a livello internazionale per interventi faunistici;

l'ente parco ha avviato nei primi mesi del 1995 le richieste dei pareri e delle autorizzazioni necessarie. È stato poi dato parere favorevole da parte dell'osservatorio provinciale (legge provinciale n. 24 del 1991) e si è quindi conseguita l'autorizzazione del comitato faunistico provinciale. Inoltre è stato accordato il certificato di importazione, rilasciato dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali (decreto del Ministro del commercio con l'estero datato 31 dicembre 1983);

il programma di rinsanguamento del nucleo degli orsi bruni del Brenta non ha per altro ancora trovato possibilità di attuazione in Italia a causa di un diniego da parte del Ministero della sanità. Il parere negativo è stato motivato dalla presunta presenza della rabbia silvestre nella riserva slovena, da cui avrebbero dovuto essere prelevati i plantigradi. Inutilmente è stata fornita la documentazione dell'università di Zagabria, certificante il fatto che su di un centinaio di orsi esaminati e stanziali in quella località non si fosse presentata alcuna traccia di contagio di questa malattia. Vana è stata anche la proposta delle istituzioni trentine, che contemplava un periodo di quarantena da realizzare, secondo le opportune modalità, al fine di valutare lo stato sanitario degli esemplari importati;

nel mese di marzo di quest'anno si è svolto un incontro tra i funzionari dei

ministeri dell'ambiente e della sanità ed i rappresentanti del parco Adamello-Brenta, della provincia autonoma di Trento e del centro di ecologia alpina di Trento, al fine di rimuovere gli ostacoli e le difficoltà che impediscono l'attuazione dell'intervento di rinsanguamento. Pare che nell'incontro, pur avendo lo stesso avuto esito positivo, si sia rimandata al 1997 l'operazione di immissione degli orsi —:

vista la situazione numerica della popolazione ursina in Trentino, se non ritengano che si debba procedere urgentemente alle operazioni di reintroduzione;

vista la documentazione dall'università di Zagabria certificante il fatto che sui cento esemplari di orso sloveno-croato analizzati non si è riscontrato nessun contagio da rabbia silvestre, se non ritengano che i timori del contagio siano infondati;

viste le assicurazioni per effettuare il processo di rinsanguamento nel 1997 e

considerato che tale operazione va condotta tassativamente nella stagione primaverile, se siano a conoscenza del fatto che tutte le autorizzazioni necessarie devono essere concesse entro l'ottobre 1996;

che cosa si sia fatto e si stia facendo concretamente perché, anche alla scadenza del 1997, che peraltro aggrava ulteriormente il rischio di estinzione ed è da considerarsi come termine ultimo oltre il quale non vi saranno residue possibilità di intervento, non vi siano ostacoli tali da compromettere il rinsanguamento;

considerato che la provincia autonoma di Trento e il parco Adamello-Brenta sono disponibili per collaborare alla ricerca di soluzioni che, sotto il profilo sanitario ed eto-ecologico, presentino indispensabili garanzie, se non ritengano opportuno dare inizio ad una fattiva e costruttiva collaborazione. (3-00183)

(1° agosto 1996).

***DISEGNO DI LEGGE: S. 1545. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE
1996, N. 552, RECANTE INTERVENTI URGENTI NEI SETTORI
AGRICOLI E FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA PER IL 1996
(APPROVATO DAL SENATO) (2811)***

PAGINA BIANCA

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

in base ai rilevamenti dei competenti servizi sanitari delle regioni Lombardia e Piemonte, la concentrazione di ddt in alcune specie di pesci del lago Maggiore appare superiore ai valori massimi consentiti dalla legge;

il Commissario per la pesca italo-elvetica ha ordinato il divieto di pesca e di commercializzazione delle principali specie ittiche;

tali decisioni traggono origine dall'applicazione della ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 del Ministro della sanità, in merito alle quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, nella misura dello 0,1 mg/kg;

le norme sanitarie concernenti la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca hanno trovato successivamente specifica disciplina nel decreto legislativo n. 531 del 30 dicembre 1992 di recepimento della direttiva comunitaria n. 91/493, che rinvia al concetto di dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo per definire le quantità massime tollerabili;

alla previsione normativa del decreto legislativo n. 531 del 1992 non ha fatto seguito puntuale disciplina quantitativa dei limiti massimi ammissibili, anche con riferimento agli standard definiti dagli altri paesi comunitari, così che venga

ritenuta valida dagli organismi sanitari la richiamata ordinanza ministeriale, sebbene originata da direttive comunitarie non direttamente relative ai prodotti della pesca e comunque antecedenti alla direttiva n. 91/493;

la Confederazione elvetica, legata da convenzioni internazionali all'Italia per la protezione delle acque e la disciplina della pesca nel lago Maggiore, ha disciplinato la materia in oggetto con ordinanza del 26 giugno 1995 fissando in 1 mg/kg il limite massimo di ddt tollerabile per quanto riguarda le specie ittiche in oggetto e quindi in misura dieci volte superiore a quella attualmente in vigore in Italia;

sul lago Maggiore opera una numerosa comunità di pescatori professionisti, notevolmente danneggiata dai provvedimenti sanitari di divieto a causa della mancata puntuale definizione dei limiti ammissibili secondo i principali direttivi del decreto legislativo n. 531/92

la questione, stante la regolamentazione italo-elvetica della pesca, ha rilievo di carattere internazionale, riguarda anche il governo centrale e non può essere considerata materia di esclusiva competenza regionale,

impegna il Governo:

a prevedere l'estensione della disciplina concernente il fermo biologico, in particolare per ciò che concerne le provvidenze economiche, anche alle acque interne, mediante contributi alle regioni interessate e in particolare per il lago Maggiore, al fine di sostenere economica-

mente le 70 famiglie dei pescatori, rimaste improvvisamente senza reddito e per le quali non è prevista, al momento, alcuna forma di ammortizzatore sociale;

ad attivarsi in sede comunitaria per giungere alla definizione dei limiti di tolleranza per la concentrazione del DDT, conformemente al dettato normativo.

(9/2811/1).

Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Frigerio, Dozzo, Martinelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

visto che il comma 6-ter dell'articolo 3 del decreto prevede che nelle province di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le camere di commercio si possa provvedere d'ufficio su iniziativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato all'agricoltura;

rilevato che tali schedari non necessariamente sono tenuti dall'assessorato all'agricoltura;

impegna il Governo

a tenere conto, nell'attuazione della citata disposizione, della peculiarità delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitando le province stesse a procedere alla registrazione delle singole aziende agricole sulla base delle risultanze degli schedari ufficiali dei masi ovvero degli schedari ufficiali aziendali tenuti dall'assessorato all'agricoltura o da enti strumentali della provincia.

(9/2811/2).

Detomas, Olivieri, Boato.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

visto che l'articolo 3, comma 4, del decreto prevede l'adozione, da parte dell'AIMA, di un programma volontario di abbandono della produzione lattiera;

considerato che è comunque necessario tutelare la produzione lattiera delle zone di montagna come definite dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, al fine di salvaguardare i produttori che esplicano le loro attività in aree particolarmente disagiate;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché le zone di montagna non vengano incluse nel programma volontario di abbandono della produzione lattiera di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 552 del 1996.

(9/2811/3).

Olivieri, Detomas, Boato.

La Camera

premesso che:

con legge 26 novembre 1992, n. 460, sono stati trasferiti nella pubblica amministrazione i primi 250 dipendenti della ex Federconsorzi, appartenenti a qualifiche esecutive, di concetto, intermedi e quadri;

che con il presente decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, si è previsto il passaggio nella pubblica amministrazione degli altri 194 dirigenti ex Federconsorzi, ancora in servizio nel maggio 1991, aventi le medesime qualifiche lavorative;

che il presente provvedimento ha inteso riservare a tutti i suddetti dipendenti così trasferiti il medesimo tratta-

mento economico e giuridico, in ossequio ad ovvi principi costituzionali di uguaglianza e giustizia sociale;

che il presente provvedimento non contiene alcuna limitazione per quanto concerne le qualifiche ed i profili professionali attribuibili a tale personale;

che il comma 2 dell'articolo 5 prevede espressamente che il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di equiparazione deve tener conto delle professionalità possedute dal personale ex Federconsorzi, trasferito ai sensi della legge n. 460 del 1992 e del decreto-legge n. 552 del 1996;

impegna il Governo

ad inquadrare tutti i dipendenti ex Federconsorzi trasferiti nella pubblica amministrazione ai sensi della legge n. 460 del 1992 e del decreto-legge n. 552 del 1996 con i medesimi criteri e tenendo conto delle effettive professionalità acquisite nell'organismo di provenienza.

(9/2811/4).

Sedioli, Caruano, Malentacchi,
Paolo Rubino, Rava, Oliverio,
Tattarini, Ferrari, Mario
Pepe.

La Camera,

considerato che:

sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio ECOFIN del 20 ottobre 1994, l'Italia è tenuta a versare all'Unione europea lire 3.620.343.026.000, a seguito della mancata applicazione del regime comunitario sulle quote latte;

il suddetto importo è la somma di singole sanzioni applicate a ciascuno dei cinque anni compresi tra il 1989 ed il 1993;

nel mese di marzo 1995 risultavano parzialmente pagate le sanzioni relative agli anni 1989, 1990 e 1991 e, per il

pagamento delle parti residue, l'Unione europea aveva previsto un piano di rateizzazione, avviato a parte dal 15 ottobre 1995, in ragione di quattro rate annue di lire 329.652.265.550;

per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni relative agli anni 1992 e 1993, l'Unione europea aveva, rispettivamente, previsto di trattenere lire 487.663.421.000 nell'anno 1996 e lire 354.275.694.000 nell'anno 1997;

nell'anno 1996, per il regolamento della situazione debitoria nei confronti della Unione europea sono necessari 817.315.686.550 derivanti dalla somma della rata relativa alla quota di sanzione residua per gli anni 1989-91 ed all'importo trattenuto per il 1992;

il Governo nel corso della seduta pubblica del 16 novembre 1996 presso la Camera dei deputati, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/2731/2, che evidenziava l'eccessiva entità dell'accantonamento previsto per il 1997 rispetto all'importo della multa da pagare, e lo stesso Governo si è formalmente impegnato a trasferire e pagare solo le somme riconosciute dai conti e non somme aggiuntive;

le cifre riferite al 1997, riportate nel suddetto ordine del giorno n. 9/2731/2, sono state tratte dai medesimi documenti ufficiali di fonte AIMA utilizzati per redarre il presente ordine del giorno,

impegna il Governo:

a fornire tutti gli elementi necessari per chiarire a quale titolo il Governo trasferisce all'AIMA un importo di entità superiore rispetto a quanto previsto, dall'accordo ECOFIN, per la regolazione della situazione debitoria per l'anno 1996;

a destinare l'importo di lire 182.684.313.450, che risulta dalla differenza tra l'importo effettivamente da versare all'Unione europea per la regolazione della situazione debitoria relativamente all'anno 1996 e l'accantonamento di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552,

quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552.

9/2811/5.

Lembo.

La Camera,

premessi che:

l'attuazione degli accordi multilaterali sul commercio, quali sono derivati dalla conclusione del negoziato dell'Uruguay Round, risulta particolarmente penalizzante per molte delle produzioni nazionali agricole

il rispetto della cosiddetta clausola di minimo accesso contribuisce ad accentuare i problemi di competitività e di tenuta delle quote di mercato nazionale per gli imprenditori agricoli che operano in settori produttivi deficitari a livello europeo e, per i quali settori, la stessa Unione europea, in tempi precedenti rispetto al suddetto negoziato multilaterale, aveva sottoscritto accordi preferenziali di importazione con un elevato numero di Paesi terzi;

l'Italia è il principale produttore europeo di riso;

il settore del riso rappresenta una delle pochissime voci attive della bilancia agroalimentare nazionale e, in virtù di ciò, a tale settore, è tradizionalmente riconosciuto un ruolo di particolare importanza strategica;

la produzione nazionale di riso è concentrata pressoché esclusivamente in determinate aree delle regioni padane e che, pertanto, la crisi del settore risicolo si ripercuote inevitabilmente sull'intera economia delle aree interessate alla sua produzione;

impegna il Governo:

ad adoperarsi, affinché, in sede comunitaria si riconosca il ruolo di assoluta preminenza e di straordinaria importanza che, in ambito europeo, è proprio del settore risicolo italiano e, sulla base di ciò si preveda la messa a punto di specifici programmi comunitari per la difesa e lo sviluppo della risicoltura;

a prevedere, in collaborazione con le regioni interessate, la messa a punto e l'attuazione di specifici programmi in favore della risicoltura.

9/2811/6.

Comino, Anghinoni, Dozzo,
Lembo, Vascon.

La Camera,

constatata la perdurante situazione di precarietà e di mancanza di chiarezza operativa di molti enti parastatali, quali gli enti di sviluppo irriguo meridionali, che si caratterizzano per la sovrapposizione di competenze, con altri organismi, in maniera da contribuire al cattivo utilizzo delle risorse pubbliche;

rilevato che tali situazioni necessitano di interventi urgenti e allo stesso tempo definiti in quadri organici di riferimento;

impegna il Governo

a procedere al necessario decentramento amministrativo e al contestuale accorpamento di competenze e funzioni degli enti di sviluppo irriguo e in generale degli enti parastatali operanti nel settore agricolo.

9/2811/7

de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa
Bonazza Buora, Giudice, Misuraca, Amato.

La Camera,

considerata la situazione di grave crisi in cui versa il settore della zootecnia, sia nel comparto del latte, per via del noto problema delle multe conseguenti allo splafonamento della quota nazionale, fissata a livelli inferiori alla reale produzione italiana, ma anche nel settore della carne per l'imperversare sui mercati della crisi da BSE;

rilevato che tali situazioni necessitano di interventi urgenti e allo stesso tempo definiti in quadri organici di riferimento;

impegna il Governo

a procedere con tempestività ad una ricontrattazione della quota latte accordata dall'Unione Europea all'Italia, al fine di permettere l'adeguamento dell'ammontare concesso al reale fabbisogno nazionale;

a ridurre le aliquote IVA per i prodotti della zootecnia al livello dei partner europei, ossia dal 16% al 10%, al fine di evitare, oltre tutto, il perpetrarsi di truffe che danneggiano l'erario e gli autentici allevatori.

9/2811/8

Misuraca, Scarpa Bonazza
Buora, de Ghislanzoni Car-
doli, Giudice, Amato.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

considerata l'urgente esigenza di dotare il settore della pesca di un quadro normativo di riferimento chiaro e duraturo, che disciplini questioni strutturali come quella relativa al fermo biologico, tuttora affidata a estemporanei provvedimenti di durata annuale;

rilevato che tale situazione necessita di interventi urgenti e allo stesso tempo definiti in quadri organici di riferimento;

impegna il Governo

a dotare con la massima sollecitudine il settore della pesca di un quadro normativo stabile, con particolare riferimento alla definizione del fermo biologico.

9/2811/9

Scaltritti, Scarpa Bonazza
Buora, de Ghislanzoni Car-
doli, Giudice, Misuraca,
Amato.

La Camera,

considerata la situazione di grave crisi in cui versa il settore della zootecnia, sia nel comparto del latte, per via del noto problema delle multe conseguenti allo splafonamento della quota nazionale, fissata a livelli inferiori alla reale produzione italiana, ma anche nel settore della carne per l'imperversare sui mercati della crisi da BSE;

considerata l'urgente esigenza di dotare il settore della pesca di un quadro normativo di riferimento chiaro e duraturo, che disciplini questioni strutturali come quella relativa al fermo biologico, tuttora affidata a estemporanei provvedimenti di durata annuale;

constatata la perdurante situazione di precarietà e di mancanza di chiarezza operativa di molti enti parastatali, quali gli enti di sviluppo irriguo meridionali, che si caratterizzano per la sovrapposizione di competenze con altri organismi, in maniera da contribuire al cattivo utilizzo delle risorse pubbliche;

rilevato che tali situazioni necessitano di interventi urgenti e allo stesso tempo definiti in quadri organici di riferimento;

impegna il Governo

a procedere con tempestività ad una ricontrattazione della quota latte accordata dall'unione Europea all'Italia, al fine di permettere l'adeguamento dell'ammontare concesso al reale fabbisogno nazionale;

a ridurre le aliquote IVA per i prodotti della zootecnia al livello dei partner europei, ossia dal 16% al 10%, al fine di evitare, oltre tutto, il perpetrarsi di truffe che danneggiano l'erario e gli autentici allevatori;

a dotare con la massima sollecitudine il settore della pesca di un quadro normativo stabile, con particolare riferimento alla definizione del fermo biologico;

a procedere al necessario decentramento amministrativo e al contestuale accorpamento di competenze e funzioni degli Enti di sviluppo irriguo e in generale degli enti parastatali operanti nel settore agricolo.

9/2811/10

Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Giudice, Misuraca, Amato.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera dei deputati

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

considerata la situazione di incertezza e di malessere che si è determinata fra i produttori del comparto zootecnico lattiero, manifestata dalle loro organizzazioni nelle audizioni presso la Commissione agricoltura della Camera;

tenuto conto che la quota nazionale di produzione assegnata dalla Unione europea all'Italia è inadeguata rispetto alle potenzialità produttive e alla professionalità dei nostri produttori e costringe il nostro Paese all'importazione di oltre il 40 per cento del proprio fabbisogno;

rilevato che, come già affermato dallo stesso Governo, una ulteriore compressione e sottovalutazione della zootecnia da latte comporterebbe gravi ripercussioni di carattere economico e sociale in tutto il comparto lattiero caseario;

ribadita la necessità di una urgente ed efficace iniziativa, già avviata positivamente dal Governo presso l'Unione europea e nel Parlamento italiano, al fine di superare una lunga fase di confusione e di incertezza che ha caratterizzato le normative e la gestione delle quote latte ed aprire una nuova prospettiva di sviluppo del comparto lattiero caseario;

confermata l'esigenza di una profonda riforma dell'AIMA che faccia perno, nella gestione, sul ruolo delle regioni;

impegna il Governo

a procedere con fermezza nella trattativa con l'Unione europea per rinegoziare il quantitativo globale nazionale di produzione lattiera assegnato all'Italia;

a presentare con urgenza al Parlamento un disegno di legge di riforma della legge 26 novembre 1992 n. 468 recante « Misure urgenti nel settore lattiero-caseario »;

ad avviare misure efficaci di sostegno ai programmi di ristrutturazione, consolidamento e innovazione del settore lattiero-caseario.

9/2811/11

Tattarini, Sedioli Distasi, Ricciotti, Mario Pepe, Malentacchi, Trabattoni, Mastroluca, Prestamburgo, Lumia.

La Camera,

considerato che la normativa in materia di pesca del nostro paese necessita di una totale rivisitazione, che tenga conto e coordini le diverse esigenze di salvaguardia e incremento della biomassa delle risorse alieutiche presenti nei mari che circondano la penisola;

considerato altresì che vanno tutelate le differenti realtà marinare legate al perimetro costiero ed esercitanti l'attività di pesca con strumentazioni e tecniche tradizionalmente diverse;

rilevato che la caotica precedente legislazione ha portato incertezza sul futuro occupazionale degli addetti alla pesca, nonché carenza di prodotti ittici legata alla assurda sovrapposizione dei periodi di fermo biologico con conseguente ricorso alla importazione del prodotto da paesi stranieri;

rilevato ancora che una organica legislazione sarebbe finalizzata alla salvaguardia della cultura marinara preziosa e caratterizzante la nostra realtà sociale ed economica interconnessa con il settore turistico, navalmeccanico ed alimentare in genere;

impegna il Governo

a presentare al più presto un disegno di legge organico che superando la legge n. 41 del 1982 disciplini la materia tenendo in debito conto il decentramento del potere decisionale, il coinvolgimento della ricerca scientifica e delle rappresentanze di categoria, la necessità di rendere il fermo biologico uno strumento strutturale di programmazione dello sforzo di pesca e della difesa dell'ambiente considerando le peculiarità delle varie aree geografiche e le problematiche sociali ed economiche ad esse connesse.

9/2811/12

Amato, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoni, Dell'Utri, Piva, Giudice, Leone, Marras.

La Camera,

considerato che:

il 20 luglio 1993 il Consiglio dei ministri CEE ha emanato una serie di regolamenti destinati al finanziamento della politica strutturale della Comunità per il periodo 1994-1999, con l'obiettivo di rinsaldare la propria coesione economica e sociale, contribuendo nel contempo al riequilibrio regionale comunitario, nel ri-

spetto dei principi già individuati nella prima fase di programmazione con il Reg. 2052 del 24 giugno 1988;

che l'elemento di novità introdotto dalla Comunità è rappresentato dalla esigenza di coinvolgere, nella *partnership* tra pubbliche amministrazioni, le parti economiche e sociali attraverso la partecipazione alle fasi di programmazione, attuazione e controllo delle iniziative;

per il sistema agro-alimentare nazionale le iniziative comunitarie in materia di politica strutturale rappresentano una opportunità unica di sviluppo;

gli obiettivi di diretto interesse per il mondo agricolo si sostanziano nella promozione dell'adeguamento strutturale delle regioni in cui lo sviluppo è in ritardo;

il quadro finanziario complessivo delle risorse rese disponibili al settore agricolo per il periodo 1994-1999 attraverso il FEOGA, il cofinanziamento nazionale e l'intervento dei privati avrebbe consentito di sviluppare investimenti complessivamente pari a 7.937 MECU, quindi circa 16.000 miliardi di lire;

l'utilizzazione delle risorse strutturali comunitarie è stata ostacolata in agricoltura, tra l'altro, dalla insufficiente partecipazione delle parti economiche e sociali nelle fasi di programmazione, attuazione e verifica; dalla mancata armonizzazione della normativa di riferimento; dalla complessiva disomogeneità delle procedure individuate; dal mancato sviluppo di iniziative in grado di interpretare le esigenze dei potenziali beneficiari; dalla inadeguata pubblicità delle opportunità offerte; dall'insufficiente azione di coordinamento svolta dalle amministrazioni di riferimento.

impegna il Governo

a formulare atti di indirizzo che assicurino effettivamente la partecipazione delle parti sociali alle procedure destinate all'utilizzazione delle risorse, nelle fasi

della definizione delle misure, della progettazione e della verifica dei risultati;

a garantire la partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza a vocazione generale anche nei comitati di sorveglianza e nelle cabine di regia nazionale e regionali;

a privilegiare la definizione di misure che abbiano effetti diretti ed immediati a favore delle imprese agricole.

9/2811/13

Ferrari, Mario Pepe, Crema.

La Camera,

considerato che:

per il sistema agro-alimentare del Mezzogiorno d'Italia le iniziative comunitarie in materia di politica strutturale rappresentano una opportunità unica di sviluppo, essendo state programmate per consentire la diversificazione e la valorizzazione delle risorse agricole e dello sviluppo rurale;

per alcune regioni, in particolare, la siccità rappresenta un grave fenomeno strutturale che necessita di interventi costanti, mirati a risolvere definitivamente il problema;

in particolare, il serbatoio artificiale di Campolattaro, in provincia di Benevento, con una capacità di 125 milioni di metri cubi, offre grandi opportunità ai fini di estendere l'irrigazione nel bacino del fiume Volturno;

le zone interessate, estese per 24.000 ettari nella Valle Telesina e per 13.600 ettari nella Valle Caudina, sono ad alta intensità di insediamenti agricoli, dotati di ordinamenti colturali necessari per il mantenimento dell'attività agricola e della presenza dell'uomo in zone ad alta valenza ambientale;

l'invaso di Campolattaro è stato ultimato, ma risultano ancora necessarie opere complementari per assicurarne la

concreta funzionalità, compresi un canale ed una galleria per l'adduzione delle acque;

per realizzare tali interventi sono state presentate le relative richieste di finanziamento al commissario *ad acta* del Ministero delle risorse agricole;

impegna il Governo

a destinare prioritariamente le risorse destinate agli schemi idrici al finanziamento delle opere necessarie ai completamenti dei sistemi irrigui.

9/2811/14

Mario Pepe, Abbate.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premesso che:

il quantitativo globale garantito al nostro paese nel settore lattiero caseario risulta inadeguato alle esigenze sia della produzione che dei consumi interni;

il mercato italiano è l'unico grande mercato deficitario che paga a prezzo europeo le eccedenze degli altri paesi e che dipende dalle importazioni per oltre il quaranta per cento del fabbisogno;

il consolidamento della quota B, ossia dei quantitativi prodotti e commercializzati nel periodo 1991-92, risulta essere una indifferibile risposta di politica economica in modo da ottenere una quota in esenzione dal prelievo supplementare più vicina al livello della produzione;

la soppressione della procedura di compensazione svolta dalle associazioni dei produttori non sostituita da alcuna istanza regionale, rischia, in prospettiva, di recare pregiudizio agli interessi dei produttori « locali » in quanto, più si innalza il livello della compensazione, meno è probabile che le eccedenze locali possano trovare aggiustamenti e compen-

sazioni senza danno per la produzione complessiva a livello provinciale e regionale;

la gestione del regime delle quote nel periodo 1995-96 risulta contrassegnata da atteggiamenti contraddittori e dal continuo sovrapporsi di decisioni amministrative,

impegna il Governo

a rinegoziare con la Unione europea il quantitativo globale garantito;

ad assicurare il consolidamento della quota B, attuando, tra l'altro, il programma di ristrutturazione previsto dal decreto-legge n. 552 del 1996;

a consentire un doppio livello territoriale della procedura di compensazione tra le minori e maggiori produzioni;

a sostenere finanziariamente l'onere derivante dall'applicazione del prelievo supplementare nel periodo 1995-96.

9/2811/15

Casinelli, Ferrari, Mario Pepe, Lorenzetti.

La Camera,

considerato che:

la legge n. 468 del 1992 mostra ormai tutta la sua inadeguatezza e insufficienza nel disciplinare il settore lattiero tanto che l'Italia rischia di perderlo dal suo sistema produttivo primario e appaiono macroscopicamente limitate e precarie le modifiche che gli articoli 2 e 3 del DL 552/96 apportano alle leggi n. 468 del 1992 e n. 46 del 1995, onde adeguarle alle vere necessità del sistema italiano, qualora non venga rivista innanzitutto la posizione italiana nell'ambito delle assegnazioni di quote nella Unione europea;

è opportuno dotare il nostro paese di un'organica legge di settore che dia certezze e garanzie ai produttori italiani e curare con più lungimiranza il loro patrimonio zootecnico da latte e che, del

resto, è doveroso permettere ad essi di ricavare utili dal proprio lavoro, mettendo fine all'ormai annosa vicenda delle multe e dei superprelievi del settore lattiero;

l'Italia nel settore lattiero-caseario è costretta, per imposizione comunitaria, a importare oltre il 30%, in valore economico, del latte necessario a soddisfare il proprio fabbisogno interno, tanto che nel 1995 ha importato materia prima e trasformata per un valore di oltre 3600 miliardi;

a causa della quota comunitaria assegnata l'Italia è costretta a produrre un quantitativo di latte inferiore come minimo al 30 per cento di quanto abbiamo bisogno per l'autoconsumo e di oltre 11.35% di quello che è il naturale potenziale produttivo del settore, che conta oltre 2 milioni di lattifere di prima qualità;

impegna il Governo

a chiedere alla Unione europea che venga assegnata all'Italia una quota latte nazionale non inferiore a un minimo di 120 milioni di quintali di latte:

a ricercare misure definitive per accertare quanti siano i veri produttori nazionali legittimati a possedere quote latte individuali, attivandosi a ritirarle ai falsi titolari e a coloro che ne hanno pur non possedendo capi lattiferi e aziende agricole per l'allevamento;

a mettere in atto ulteriori provvedimenti d'urgenza che rendano meno pesanti gli oneri economici che devono sostenere i produttori di latte che nel prossimo gennaio 1997 dovranno versare l'oneroso superprelievo relativo alla multa del 1996.

9/2811/16

Pecoraro Scanio, Procacci, Boato.

La Camera

considerato che:

10 unità di lavoratori anziani della Federconsorzi sarebbero eccessivamente penalizzati dal ricollocamento nella pubblica amministrazione, così come previsto nell'articolo 5 del decreto-legge n. 552 del 1996, in quanto nello stesso non vengono esplicitamente indicate le modalità necessarie alla salvaguardia delle loro posizioni contributive e di età;

dovento assicurare ai 10 dipendenti anziani della Federconsorzi il rispetto dei loro legittimi diritti sociali;

impegna il Governo

a garantire che si effettuino i versamenti di contributi integrativi previdenziali, a carico delle amministrazioni pubbliche competenti, di importo tale che quelli versati non siano inferiori a quelli dovuti alla stessa data di cessazione del rapporto di lavoro di provenienza per quei lavoratori che entro la data del 31 dicembre 1997 abbiano maturato almeno 30 anni di anzianità contributiva presso l'Inps;

a garantire l'applicazione a carico della Federconsorzi della legge n. 608 del 1996 per quei lavoratori che pur avendo presentato domanda di iscrizione R.U.T. richiedano di accedere alla « mobilità lunga » maturandone i requisiti entro il 31 dicembre 1997 senza presentazione di domanda da parte della procedura consuale della Federconsorzi.

9/2811/17.

Procacci, Pecoraro Scanio.

La Camera

premesso che la Federconsorzi è ente istituito con D. Lgs. 7 maggio 995, n. 1235, con lo specifico scopo di creare un unico sistema integrato nell'agricoltura italiana, esteso su tutto il territorio attraverso la fitta rete dei consorzi agrari deputati alla gestione delle risorse agricole

e dei relativi scambi economici e che in attuazione di tali funzioni l'ente ha eseguito, per conto e nell'interesse dello Stato, il finanziamento del mondo agricolo, ed ha provveduto inoltre al ricevimento, conservazione, valorizzazione e distribuzione delle merci e dei prodotti agricoli, sotto la diretta vigilanza del Ministero dell'Agricoltura;

la Federconsorzi a seguito della procedura di liquidazione, è stata costretta a procedere al ricollocamento di parte del personale corrispondente ad un contingente di 250 dipendenti, ai sensi del decreto legge 29 settembre 1992, n. 393 convertito in legge 26 novembre 1992, n. 460;

quest'ultima normativa, che regola il transito nei ruoli dell'amministrazione statale di personale proveniente dalle aziende private del centro nord in crisi, specificamente adottata in favore della società Olivetti, all'articolo 1 indica che « tali dipendenti possono accedere alle qualifiche e ai profili per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore » e che la medesima norma, inoltre, prevede una procedura di individuazione dei dipendenti che possono accedere al ricollocamento, attraverso graduatorie formate dalle agenzie regionali per l'impiego;

la medesima disposizione delega la Funzione pubblica a stabilire « le equiparazioni tra le professionalità possedute da ciascun lavoratore e le qualifiche funzionali ed i profili professionali delle pubbliche amministrazioni »;

la richiamata previsione ha individuato delle peculiari forme di verifica di idoneità dei dipendenti collocati nelle graduatorie a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale proposto;

il contingente di 250 dipendenti appartenenti all'ex Federconsorzi è quindi transitato nei ruoli dello Stato attraverso la normativa contenuta nell'articolo 1 della legge n. 460 del 1992 avvalendosi, perciò, dei relativi principi;

che tuttavia l'inserimento di detto personale è stato concretamente operato in modo del tutto peculiare e tale da realizzare gravissimi pregiudizi, non avendo l'Amministrazione proceduto a formare delle graduatorie in corrispondenza alle qualifiche dai medesimi ricoperte e comunque in relazione al titolo di studio dagli stessi posseduto, ma avendo fatto transitare, assoggettando ad identica disciplina indistintamente tutto il contingente, 250 dipendenti, tra i quali sussistono diversificate situazioni, sia in ordine al titolo di studio posseduto che in riferimento della qualifica di appartenenza presso l'ente di provenienza, essendovi tra i 250 dipendenti sono laureati, tecnici specializzati, diplomati presso la scuola media superiore, appartenenti a differenti qualifiche (quadri di categoria « B » e « C », funzionari di categoria « A », « B » e « C », nonché impiegati di concetto ed esecutivi);

che la Funzione pubblica con decreto del 13 maggio 1993 ha poi proceduto alla formulazione delle tabelle di equiparazione con l'inserimento di tutte le distinte professionalità in sole due qualifiche funzionali IV e V, con la riserva della VI qualifica solo per i diplomati ragionieri e geometri, ritenendo comunque le medesime qualifiche tutte « intercambiabili »;

che l'amministrazione pur in presenza dalla espressa previsione dell'articolo 1 della legge n. 460 del 1992 che prevedeva una specifica « equiparazione tra le professionalità possedute da ciascun lavoratore e le qualifiche funzionali e i profili professionali delle pubbliche amministrazioni » ha formulato le equiparazioni sul presupposto che le uniche qualifiche di inquadramento potevano essere la IV e la V riservando la VI qualifica solamente a chi era in possesso del diploma di ragioniere e geometra, con la conseguenza che si è verificato un risultato opposto rispetto a quello espressamente previsto dalla norma in quanto dipendenti con diploma di scuola media superiore o laurea con la qualifica di « quadro », si è trovato ad essere inserito

nella IV o nella V qualifica funzionale dello Stato;

che i relativi provvedimenti sono stati oggetto di impugnativa dinanzi al TAR del Lazio che al momento ha annullato il decreto della Funzione pubblica nella parte in cui esclude quadri ed impiegati dalla collocazione in una diversa qualifica funzionale;

che le contraddittorietà di detto inquadramento possono essere riassunte in due distinti profili, l'inserimento nell'Amministrazione di dipendenti con il titolo di studio della laurea che avrebbero potuto accedere alle qualifiche funzionali tra la IV e la VIII (IX) e il fatto che le tabelle di equiparazione utilizzate dall'Amministrazione avrebbero dovuto necessariamente tenere in considerazione le effettive professionalità che i dipendenti possedevano e non potevano subire una ingiusta compressione e che in tal senso depongono, d'altronde, numerosi leggi speciali per enti economici in liquidazione come l'EFIM, l'Agensud, l'Ente cellulosa e carta ecc. perfettamente assimilabili alla Federconsorzi, che, anche se non direttamente applicabili, sono certo indice di un principio dell'ordinamento giuridico diretto a salvaguardare le posizioni lavorative raggiunte, come anche il divieto della *reformatio in pejus*, cosicché l'inquadramento come disposto dall'amministrazione ha stravolto il sistema previsto dalla legge, causando quei pregiudizi sopra evidenziati;

che pertanto in sede di inquadramento dei restanti dipendenti ex Federconsorzi l'accesso dovrà essere valutato in modo tale da evitare le gravi fattispecie sopra evidenziate e quindi dovrà espressamente tenersi conto in sede di accesso in ruoli dell'amministrazione dell'effettiva equiparazione tra le professionalità possedute da ciascun lavoratore nell'ente di provenienza e le qualifiche funzionali e i profili professionali dell'amministrazione di destinazione;

che, inoltre, stante la necessità di evitare danni ed ingiustificate iniquità di

comportamenti, l'amministrazione, una volta individuate le corrette equiparazioni, dovrà conseguentemente procedere a verificare nuovamente i primi inquadramenti avvenuti ai sensi della legge n. 460 del 1992 e procedere a modificare i provvedimenti amministrativi in precedenza adottati, così da permettere che tutti gli ex dipendenti dell'Ente Federconsorzi transitati nell'Amministrazione abbiano pari dignità e riconoscimento delle professionalità maturate nel rispetto del fondamentale principio di eguaglianza;

impegna il Governo

ad interpretare la norma contenuta nell'articolo 5 comma 2, nel senso di riconoscere e quindi far conservare al dipendente della Federconsorzi la qualifica dal medesimo posseduta presso l'Ente di provenienza al momento del passaggio ad altre amministrazioni dello Stato e pertanto procedere alla equiparazione delle professionalità riconoscendo al medesimo la qualifica funzionale ed il profilo professionale delle pubbliche amministrazioni corrispondente alle professionalità dal medesimo effettivamente possedute al momento del trasferimento.

9/2811/18.

Poli Bortone, Scarpa Bonazza Buora, Caruso, Fino, Losurdo, Aloï, Franz.

La Camera

considerato che il decreto legge n. 512 del 1996, nello stabilire i criteri e l'ordine per la effettuazione della compensazione, indica le zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE;

che da tali zone sono esclusi alcuni comuni come ad esempio Sassuolo non individuati per intero come zone svantaggiate;

che tale situazione « a macchia di leopardo » genera iniquità nei riguardi di

produttori che possono oggettivamente aspirare ad un regime di aiuti comunitari da cui attualmente sono esclusi;

impegna il Governo

ad effettuare entro tre mesi un monitoraggio preciso del territorio nazionale al fine di individuare tutte le zone svantaggiate e procedere alla conseguente integrazione secondo le modalità richieste dall'articolo 2 della direttiva 75/268/CEE.

9/2811/19.

Losurdo, Poli Bortone, Aloï, Carrara Nuccio, Caruso, Fino, Franz.

La Camera,

premesso che:

i natanti con autorizzazione alla draga idraulica, attrezzo indispensabile per la pesca dei molluschi bivalvi, quali vongole, fasolari e cannicchi e cappe-lunghe, sono obbligati ad osservare due mesi di fermo pesca secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni;

questo periodo di sosta prolungata è stato ammesso parzialmente agli indennizzi previsti dai provvedimenti del cosiddetto « fermo biologico », dal 1987-1995;

secondo le intenzioni del Governo, in seguito alla costituzione dei consorzi gestione molluschi, ai sensi del decreto ministeriale n. 44 del 12 gennaio 1995, le draghe idrauliche avrebbero beneficiato dei finanziamenti previsti dal piano vongole, con la possibilità di retribuire il periodo di fermo e promuovere azioni locali di gestione della risorsa molluschi

a tutt'oggi, il cosiddetto Piano vongole è ancora « in alto mare » e il suo finanziamento rimane un oggetto misterioso, e che il decreto-legge n. 552 del 1996 esclude dai beneficiari del fermo biologico 1996 i natanti autorizzati alla draga idraulica, creando una disparità di

trattamento tra i diversi mestieri di pesca ammessi (strascico, traino pelagico) e non ammessi (draga idraulica);

questa scelta non appare giustificata da dati oggettivi quali il fatturato, la dichiarazione dei redditi e l'eventuale impatto negativo sull'ecosistema marino, ma piuttosto è riconducibile a discusse « direttive comunitarie » che giudicano negativamente le draghe idrauliche.

impegna il Governo

ad approvare il Piano vongole entro e non oltre il 31 marzo 1997 affinché i natanti con autorizzazione alla draga idraulica non rimangano privi delle provvidenze assegnate agli altri natanti con il fermo biologico.

9/2811/20.

Prestamburgo, Di Bisceglie, Mariani.

La Camera,

considerato che

il comma 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 552/96 prevede un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare;

il mercato delle quote latte è differenziato nelle varie parti del Paese e, in certe zone (montagne, zone svantaggiate), la presenza della zootecnia è indispensabile per l'economia, per la salvaguardia ambientale, per la stessa presenza dell'uomo;

impegna il Governo

a far sì che la corresponsione dell'indennità di abbandono non superi per litro il prezzo di mercato del latte in quel momento, affinché anche nelle zone disagiate di montagna gli allevatori e i giovani possano concorrere all'acquisizione delle

quote abbandonate da coloro che nella stessa zona hanno manifestato la volontà di abbandonare l'attività produttiva.

9/2811/21

Caruso, Aloï, Nuccio Carrara, Poli Bortone, Losurdo, Fino, Franz.

La Camera,

considerato che:

i consorzi di bonifica, ove non svolgono attività irrigue, finiscono con il far gravare sugli imprenditori agricoli e proprietari di fondi rustici ricadenti nei rispettivi comprensori oneri insostenibili, senza la fruizione da parte degli agricoltori di servizi o di infrastrutture, ossia di quei « ritorni » idonei a giustificare il pagamento dei contributi consortili;

impegna il Governo

a rivedere la legislazione sui consorzi in argomento per il relativo riordino.

9/2811/22

Garra, Caruso.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

in occasione della votazione del disegno di legge A.C. 2811;

considerata la grave situazione in cui versano i produttori di latte in seguito al cosiddetto "superprelievo" successivo alla modifica del regime di compensazione;

valutato che vi sono situazioni in cui lo splafonamento è stato esclusivamente determinato dalla modificazione della normativa in materia di compensazione;

tenuto conto che non appare corretto penalizzare categorie di produttori rei solamente di aver seguito normative successivamente, a campagna produttiva terminata, sono state modificate;

impegna il Governo

ad introdurre un criterio tendente alla progressiva regionalizzazione del regime delle quote latte;

a rinegoziare la quantità di latte di competenza italiana in sede comunitaria;

a valutare la possibilità che, limitatamente alla stagione 1995/1996, il prelievo supplementare, o parte di esso, dovuto a seguito della compensazione nazionale da produttori con azienda ubicata nelle regioni la cui complessiva produzione abbia superato nel limite dello 0,50 per cento la somma dei quantitativi individualmente assegnati nelle stesse regioni, possa essere iscritto, per il 1996, nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari.

(9/2811/23)

Franz, Ruffino, Niccolini, Contento, Pittino, Bosco.

La Camera,

premesso che;

la corretta e piena applicazione del regime delle quote latte è un obbligo inderogabile che discende dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

la necessità di adeguamento alle norme comunitarie impone che, dopo anni di totale inadempienza, anche l'Italia garantisca l'applicazione su basi individuali del regime delle quote latte;

il bollettino AIMA, in considerazione dell'alta percentuale di errori ed omissioni accertati e riconosciuto dalla stessa AIMA, ha dimostrato di non costituire un idoneo strumento per l'accertamento e la certificazione dei quantitativi di produzione assegnati ai singoli allevatori;

i criteri adottati per l'attuazione della compensazione nazionale creano discriminazioni a danno di un numero limitato di produttori;

impegna il Governo

a rivedere complessivamente i criteri applicati per il calcolo del prelievo supplementare individuale relativo alla campagna 1995-1996 al fine di addivenire ad una più equa distribuzione di detto prelievo e garantire così una applicazione accettabile;

a rivedere il metodo fin qui seguito per l'applicazione del regime delle quote latte ed a procedere all'assegnazione delle quote individuali in base alle specificità ed alle vocazioni produttive delle diverse aree del Paese;

a prevedere per gli anni futuri l'adozione di criteri che consentano di attuare la compensazione nazionale nel rispetto dei fondamentali principi dell'equità tra produttori.

9/2811/24.

Di Bisceglie, Prestamburgo, Mariani, Camoirano, Biricotti, Bracci, Leoni, Ruffino, Serafini, Lorenzetti.

La Camera,

premesso che:

l'attuale normativa che disciplina il settore della produzione lattiera necessita di una profonda ed organica revisione per renderla adeguata al regime comunitario e per garantire ai produttori un quadro legislativo certo, moderno ed efficace;

la produzione complessivamente assegnata al nostro Paese dalla Comunità europea risulta fortemente penalizzante sia per la nostra capacità produttiva e largamente inadeguata al fabbisogno del consumo interno;

la gestione delle quote per l'annata 1995-1996 ha registrato rilevanti errori e contraddizioni nelle decisioni della pubblica amministrazione, generando una reale incertezza e confusione ai produttori interessati;

la necessità di approfondire e attenuare gli squilibri territoriali registrati nella attribuzione delle quote risultano ampiamente motivati dalle difficoltà incontrate nei meccanismi di compensazione, conseguenti anche alla soppressione del ruolo svolto dalle associazioni dei produttori;

impegna il Governo

ad intervenire negli oneri finanziari, almeno al 50 per cento, conseguenti all'applicazione del prelievo supplementare relativo al periodo 1995-1996, avendo prioritaria attenzione alle piccole e medio aziende diretto-coltivatrici;

ad attuare, anche tramite il programma di ristrutturazione previsto dal decreto legge n. 552 del 1996, il superamento degli squilibri territoriali esistenti nell'assegnazione dei quantitativi a livello regionale e nazionale;

a promuovere puntuali ed urgenti provvedimenti che rendano più flessibile il sistema di trasferimento delle quote tra i produttori, dando immediata attuazione, a valere ancora per la campagna in corso, al disposto dell'articolo 6 comma 1 del regolamento CEE 3950/92, eliminando così le difficoltà rilevanti a carico dei produttori stante la rigidità della normativa vigente;

a mettere in atto, il sede europea una forte iniziativa finalizzata ad assicu-

rare al nostro Paese un aumento significativo della produzione lattiera.

9/2811/25.

Teresio Delfino, Di Nardo, Marinacci, Tassone, Bastianoni, Nocera, Lucchese.

La Camera,

al fine di facilitare e di rendere meno onerose le iscrizioni delle imprese agricole e delle società semplici presso le camere di commercio, di cui alla disposizione della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995

impegna il Governo

a promuovere iniziative e conseguenti provvedimenti finalizzati alla semplificazione delle procedure per gli obblighi richiamati in premessa;

ad adottare misure per ridurre i costi burocratici e fiscali per gli adempimenti richiamati per definire la possibilità della iscrizione gratuita presso le camere di commercio per le fasce di reddito più deboli.

9/2811/26.

Nardone, Caruso, Scarpa Bonazza Buora, Tattarini, Dozzo, Malentacchi, Ferrari, Paolo Rubino, Pecoraro Scania, Di Nardo, Brugger.

(Formulazione proposta nel corso della seduta).

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli nella seduta
dell'11 dicembre 1996.**

Bampo, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Burlando, Dameri, Dini, Fantozzi, Fassino, Fini, Finocchiaro Fidelbo, Malgieri, Marongiu, Matranga, Mattioli, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Savarese, Sinisi, Trantino, Tremaglia, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 10 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FILOCAMO ed altri: « Abolizione degli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e nuove norme per l'esercizio delle funzioni di direzione sanitaria ed amministrativa delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere » (2855);

DANIELI ed altri: « Soppressione della giurisdizione militare e devoluzione delle relative competenze all'autorità giudiziaria ordinaria » (2856);

ANGHINONI e FONTAN: « Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato » (2857);

RODEGHIERO: « Norme per la celebrazione del bicentenario della caduta della Repubblica Veneta » (2858);

LENTI: « Istituzione del parco interregionale della consolare via Flaminia » (2859);

ORTOLANO ed altri: « Norme per la sospensione dell'apertura di strutture della grande distribuzione commerciale » (2860);

PEZZONI: « Norme per la tutela degli strumenti ad arco prodotti dalla liuteria italiana » (2861);

PEZZONI: « Norme per la riforma in senso federalista dell'organizzazione e dell'ordinamento dello sport » (2862);

PEZZONI: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero » (2863);

MUSSOLINI e SIMEONE: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dei minori in Italia » (2864);

COSTA: « Modifica all'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di valutazione dei servizi resi dagli insegnanti di sostegno dei soggetti handicappati » (2865);

FOTI: « Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di sicurezza degli impianti termici » (2866).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte
di legge costituzionale.**

In data 10 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti pro-

poste di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

PEZZONI: « Introduzione dell'articolo 117-bis della Costituzione concernente l'attività sovranazionale delle regioni » (2867);

GRIMALDI ed altri: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo » (2868).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazioni di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla II Commissione (Giustizia):

CENTO: « Modifica dell'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei condannati tossicodipendenti » (2348) *Parere delle Commissioni I e XII;*

alla IV Commissione (Difesa):

SCALIA: « Nuove norme in materia di servizio militare » (327) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII e VIII;*

BORROMETI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, in materia di trasferimento del personale militare » (2333) *Parere delle Commissioni I e XI;*

alla V Commissione (Bilancio):

CONTE e LEONE: « Norme per la tutela e lo sviluppo delle isole minori » (2212) *Parere delle Commissioni I, II, IV, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X, XI, XII e XIII;*

alla VI Commissione (Finanze):

SCALIA: « Statuto dei diritti del cittadino contribuente » (324) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII e XI;*

alla VII Commissione (Cultura):

DE MURTAS ed altri: « Norme per la cessione di libri in comodato nelle scuole secondarie pubbliche » (2338) *Parere delle Commissioni I e V;*

CASCIO: « Norme per la tutela dei minori dalla pubblicità televisiva » (2358) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e X;*

ANGELINI ed altri: « Norme a sostegno di 'Ravenna Festival' » (2401) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla IX Commissione (Trasporti):

SANZA ed altri: « Nuove norme in materia di trasporto pubblico locale » (2076) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

alla XI Commissione (Lavoro):

BOLOGNESI ed altri: « Norme sul collocamento al lavoro delle persone disabili » (80) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XII;*

NAPOLI: « Nuove norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo della scuola secondaria di primo e secondo grado » (2074) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

RISARI ed altri: « Disciplina del lavoro intermittente nel settore dello spettacolo e dell'attività degli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera » (2116) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73,*

comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X;

D'ALEMA ed altri: « Istituzione di borse di studio da parte di imprese, società, associazioni e studi professionali » (2715) *Parere delle Commissioni I, VI* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni attinenti alla materia tributaria) e X;

alla XII Commissione (Affari sociali):

PROCACCI: « Disciplina della professione di cinesiologo » (2216), *Parere delle Commissioni I, II* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII e XI;

CASCIO: « Riordino della Commissione unica del farmaco e istituzione dell'Osservatorio dei prezzi dei farmaci presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (2350) *Parere delle Commissioni I, V, X* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;

CASCIO: « Norme per il riconoscimento dello stato giuridico del neonato sano e per una corretta assistenza neonatale » (2351) *Parere delle Commissioni I, V e XI* (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

GIOVANARDI ed altri: « Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici » (2788) *Parere delle Commissioni I e II*;

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):

GRAMAZIO: « Disciplina del comparto sicurezza dello Stato » (2243) *Parere delle Commissioni II, V, VI, XI e XIII*;

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente):

PARRELLI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di sanabi-

lità della morosità del conduttore nelle locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo » (1946) *Parere della I Commissione*;

BERGAMO: « Modifica all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento nelle locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo » (2041) *Parere della I Commissione*;

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

BOGHETTA ed altri: « Trasferimento delle competenze in materia di viabilità, infrastrutture attinenti al trasporto e disciplina della circolazione stradale dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dei trasporti e della navigazione » (2153) *Parere delle Commissioni I, V e XI*.

Assegnazione di proposte di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte d'inchiesta parlamentare sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

COLLAVINI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle comunità Rom e delle altre comunità nomadi in Italia » (doc. XXII, n. 21) *Parere delle Commissioni II, III, V, XI, XII e XIV*;

alla II Commissione (Giustizia):

BUONTEMPO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della violenza sui minori » (doc. XXII, n. 23) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII*.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo, con lettera in data 26 novembre 1996, ha trasmesso il testo delle seguenti risoluzioni:

Il Presidente del parlamento europeo ha trasmesso il testo di undici risoluzioni:

«sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul mercato interno nel 1995» (doc. XII, n. 46);

«sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)» (doc. XII, n. 47);

«sulla comunicazione della Commissione concernente il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e sul progetto di risoluzione del Consiglio sulla politica in materia di rifiuti» (doc. XII, n. 48);

«sul rapporto del gruppo di esperti sulla politica della concorrenza nel nuovo ordine del commercio mondiale: rafforzamento delle norme e della cooperazione a livello internazionale» (doc. XII, n. 49);

«sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'impatto degli sviluppi internazionali sul settore dei tessuti e dell'abbigliamento della Comunità» (doc. XII, n. 50);

«sugli sviluppi del processo di pace in Medio Oriente» (doc. XII, n. 51);

«sulla relazione della Commissione a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 8, del Trattato CE sul campo di applicazione della codecisione» (doc. XII, n. 52);

«sulla risoluzione del Consiglio sulle garanzie minime per le procedure d'asilo» (doc. XII, n. 53);

«sulla comunicazione della Commissione «piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno» (doc. XII, n. 54);

«sul Libro bianco della Commissione su «Una politica energetica per l'Unione europea» (doc. XII, n. 55);

«una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo interinale sul commercio e sulle misure di accompagnamento tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra (Procedura di consultazione)» (doc. XII, n. 56).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione III (doc. XII, n. 51);

Commissioni riunite I e III (doc. XII, nn. 52 e 53);

Commissioni riunite III e X (doc. XII, n. 56) *nonché, per il parere, alla XIV Commissione;*

Commissione VIII (doc. XII, n. 48);

Commissione X (doc. XII, nn. 47, 49, 50 e 55);

Commissioni riunite II e X (doc. XII, n. 54);

Commissioni riunite V e X (doc. XII, n. 46) *nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione.*

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'ambiente ha inviato, a termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Giuseppe TANELLI a presi-

dente dell'ente parco nazionale dell'arcipelago toscano.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-114
Lire 1400